Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 gennaio 2021 *

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Imposizione di imprese associate – Normativa fiscale che esclude per le società con sede in uno Stato membro la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società stabilita in un altro Stato membro, appartenente al medesimo gruppo di società, in caso di conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale»

Nella causa C-484/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 5 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2019, nel procedimento

Lexel AB

contro

Skatteverket,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Lexel AB, da M. Larsén;

– per lo Skatteverket, da M. Andersson Berg e M. Laxmark, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, inizialmente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson, J. Lundberg, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, A. Falk e O. Simonsson,

* Lingua processuale: lo svedese.

successivamente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson, J. Lundberg, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson e O. Simonsson, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da K. Simonsson, A. Armenia, E. Ljung Rasmussen e G. Tolstoy, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE.

2 La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Lexel AB, società di diritto svedese, e lo Skatteverket (amministrazione finanziaria, Svezia) in merito al diniego di quest'ultimo di riconoscerle la deducibilità di taluni oneri finanziari corrisposti ad una società del medesimo gruppo stabilita in Francia.

Contesto normativo

Le disposizioni relative agli oneri finanziari

3 In base al principio sancito dall'articolo 1 del capitolo 16 dell'inkomstskattelagen (1999:1229) (legge n. 1229 del 1999 relativa all'imposta sul reddito), nel testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa all'imposta sul reddito»), gli oneri finanziari sono deducibili in sede di imposizione fiscale delle attività commerciali di un'impresa.

4 Ai sensi dell'articolo 10 a) del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito, ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 b) a 10 f) del capitolo medesimo, le imprese sono considerate consociate nel perseguimento di interessi comuni laddove una di esse eserciti, direttamente o indirettamente, tramite partecipazioni o in altro modo, un'influenza rilevante nell'altra impresa oppure laddove tali imprese siano essenzialmente collocate in una gestione congiunta. Per «imprese» si intendono persone giuridiche.

5 A termini dell'articolo 10 b) del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito, un'impresa consociata con altre imprese nel perseguimento di interessi comuni non può, salvo diversa disposizione dell'articolo 10 d) o dell'articolo 10 e) di tale capitolo, dedurre gli oneri finanziari riguardanti passività nei confronti di un'impresa associata.

6 L'articolo 10 d), comma 1, del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito dispone che gli oneri finanziari relativi a passività di cui all'articolo 10 b) del medesimo capitolo sono deducibili qualora il reddito corrispondente sarebbe stato soggetto ad imposizione fiscale ad un'aliquota

nominale pari almeno al 10% in base alla legge dello Stato di stabilimento dell'impresa associata, beneficiaria effettiva del reddito medesimo, ove quest'ultimo avesse costituito l'unico reddito dell'impresa stessa (in prosieguo: la «regola del 10%»).

7 L'articolo 10 d), comma 3, del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito prevede che, qualora il motivo principale dell'obbligazione assunta dalle imprese associate consista nel conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale per le medesime, gli oneri finanziari non sono deducibili (in prosieguo: la «clausola derogatoria»).

8 A termini del successivo articolo 10 e), comma 1, anche laddove la condizione della regola del 10% non sia soddisfatta, gli oneri finanziari relativi alle passività di cui al precedente articolo 10 b) sono deducibili qualora l'obbligazione sottostante sia giustificata principalmente da ragioni commerciali. Ciò vale, tuttavia, solo nel caso in cui l'impresa associata effettiva percettrice del reddito corrispondente agli oneri finanziari abbia sede in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) oppure in uno Stato con il quale il Regno di Svezia abbia stipulato convenzioni fiscali.

I lavori preparatori relativi alla clausola derogatoria

9 I lavori preparatori relativi alla clausola derogatoria forniscono le seguenti indicazioni sulla sua interpretazione:

– All'impresa che chiede la deduzione incombe l'onere di dimostrare che la passività non sia stata assunta principalmente per ragioni fiscali. Il termine «principalmente» si riferisce ad una percentuale pari o superiore al 75% circa. La valutazione dev'essere effettuata a livello di imprese associate ed occorre tenere conto della situazione fiscale tanto del mutuatario quanto del mutuante.

– Ai fini dell'applicazione della clausola derogatoria, la valutazione dev'essere effettuata caso per caso, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, al fine di determinare se il vantaggio fiscale sostanziale conseguito dalle imprese associate costituisca il motivo principale delle operazioni realizzate e delle condizioni contrattuali.

– Una serie di fattori inducono a ritenere applicabile la clausola derogatoria. A questo proposito, occorrerebbe verificare, ad esempio, se il mutuo sia stato contratto presso un'altra impresa associata ai fini del finanziamento dell'acquisizione di partecipazioni da parte di un'impresa associata. In tale contesto, l'elevato livello dei tassi d'interesse può costituire un indicatore importante. È altresì importante accertare se il finanziamento avrebbe potuto essere effettuato mediante conferimenti di capitale anziché attraverso un mutuo. Inoltre, si deve tenere conto della sussistenza di un'eventuale ingiustificata canalizzazione di versamenti di oneri finanziari attraverso altre imprese associate, ma altresì delle situazioni in cui le imprese associate costituiscano, nell'ambito dell'acquisizione di partecipazioni, nuove società la cui funzione principale consista nella detenzione dei crediti derivanti da mutui. Infine, ed a titolo non esaustivo, particolare attenzione viene prestata anche all'origine del capitale e al livello di tassazione del soggetto beneficiario degli interessi.

– In ogni caso, la clausola derogatoria non si applica agli oneri finanziari corrisposti per effetto di operazioni di mutuo interne tra società per azioni soggette ad imposizione fiscale come gruppo tra le quali esiste un diritto di trasferimento finanziario infragruppo.

Le disposizioni sui trasferimenti infragruppo

10 A termini degli articoli 1 e 3 del capitolo 35 della legge relativa all'imposta sul reddito, un trasferimento finanziario infragruppo da un'impresa controllante verso una controllata al 100% oppure da una controllata al 100% verso la propria controllante è deducibile in presenza di determinati presupposti. Il trasferimento finanziario infragruppo dev'essere contabilizzato nelle entrate dell'impresa beneficiaria.

11 L'articolo 2, primo comma, del capitolo medesimo precisa che per impresa controllante s'intende una società per azioni svedese che detenga oltre il 90% delle azioni di un'altra società per azioni svedese. Il secondo comma di tale articolo chiarisce che per impresa interamente controllata s'intende l'impresa posseduta dalla controllante.

12 In forza dell'articolo 2 a) del suddetto capitolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti finanziari infragruppo, una società con sede in uno Stato membro del SEE assimilabile ad una società per azioni svedese dev'essere trattata come quest'ultima. Tuttavia, ciò si applica unicamente nel caso in cui la società beneficiaria del trasferimento finanziario infragruppo sia soggetta in Svezia all'imposta per l'attività economica relativa a tale trasferimento infragruppo.

13 Gli articoli 5 e 6 del capitolo 35 della legge relativa all'imposta sul reddito contengono disposizioni ai sensi delle quali la deduzione dev'essere autorizzata anche riguardo a trasferimenti infragruppo effettuati in favore di una società indirettamente controllata tramite un'altra controllata e a trasferimenti infragruppo effettuati tra due società controllate direttamente o indirettamente.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 La Lexel è una società svedese del gruppo Schneider Electric. La società controllante di questo gruppo, presente in diversi Stati terzi e Stati membri, è la Schneider Electric SE, società stabilita in Francia.

15 Anteriormente all'operazione oggetto del procedimento principale, la Schneider Electric Services International SPRL (in prosieguo: la «SESI»), una società stabilita in Belgio, era detenuta all'85% dalla Schneider Electric Industries SAS, società del gruppo Schneider Electric stabilita in Francia, e al 15% dalla Schneider Electric España SA (in prosieguo: la «SEE»), società del gruppo medesimo stabilita in Spagna.

16 Nel dicembre 2011, la Lexel acquisiva il 15% delle azioni SESI detenute dalla SEE ottenendo, preliminarmente, un finanziamento dalla Bossière Finances SNC (in prosieguo: la «BF»), una banca interna del gruppo Schneider Electric. Alla data dei fatti oggetto del procedimento principale, la BF faceva parte di un'entità fiscale composta da circa 60 società di tale gruppo stabilite in Francia.

17 La Lexel, la BF, la SESI e la SEE sono tutte, direttamente o indirettamente, controllate dalla Schneider Electric Industries.

18 La Lexel versava alla BF interessi passivi sul finanziamento contratto per un importo di 58 milioni di corone svedesi (SEK) (pari a circa EUR 5,5 milioni) per l'anno 2013 e di SEK 62 milioni (pari a circa EUR 5,9 milioni) per l'anno 2014. La BF utilizzava gli interessi percepiti per compensare talune perdite registrate nelle attività delle società stabilite in Francia facenti parte dell'entità fiscale.

19 La Lexel dichiarava di aver acquistato dalla SEE le azioni della SESI in quanto la prima avrebbe necessitato di capitali per finanziare l'acquisizione di una società esterna al gruppo Schneider Electric, acquisizione, questa, finanziata principalmente attraverso operazioni di mutuo. Pertanto, ed al fine di ridurre gli oneri finanziari a suo carico, la SEE aveva deciso di vendere le proprie azioni della SESI e di rimborsare i mutui da essa contratti in tale contesto.

20 Secondo la Lexel, l'acquisizione delle azioni della SESI non era intesa a far conseguire al gruppo Schneider Electric alcun vantaggio fiscale, né alcun vantaggio fiscale sarebbe derivato dal fatto che la BF potesse utilizzare gli interessi percepiti per compensare le perdite connesse alle attività di detto gruppo in Francia. A termine, il reddito corrispondente a questi interessi verrebbe tassato, e ciò ad un'aliquota più elevata di quella applicata in Svezia.

21 A tal proposito, l'aliquota dell'imposta sulle società in Francia era, per gli anni 2013 e 2014, del 34,43%. Tuttavia, non è stata riscossa alcuna imposta sugli interessi percepiti in quegli anni in quanto, a quell'epoca, l'entità fiscale interessata aveva registrato un disavanzo. Negli stessi anni, l'aliquota dell'imposta sulle società in Svezia era pari al 22%.

22 L'amministrazione finanziaria, dopo aver confermato l'applicabilità della regola del 10%, negava comunque la deducibilità degli interessi passivi sul finanziamento concesso dalla BF invocando la clausola derogatoria. A parere dell'amministrazione finanziaria, le operazioni in questione sarebbero state realizzate al fine di consentire la deduzione in Svezia, anziché in Spagna, degli oneri finanziari correlati all'acquisizione delle azioni della SESI e nella prospettiva di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale. L'amministrazione finanziaria ha inoltre ritenuto che la clausola derogatoria fosse compatibile con l'articolo 49 TFUE relativo alla libertà di stabilimento.

23 Avverso la decisione dell'amministrazione finanziaria la Lexel ricorreva dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia).

24 Il Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma) confermava la valutazione dell'amministrazione finanziaria secondo cui le deduzioni in questione dovevano essere negate in base alla clausola derogatoria. Tuttavia, il giudice medesimo osservava che, se la BF fosse stata stabilita in Svezia, tale clausola non avrebbe potuto essere applicata. In questo caso, la Lexel e la BF avrebbero potuto effettuare trasferimenti finanziari infragruppo, conformemente alle disposizioni del capitolo 35 della legge relativa alle imposte sul reddito, senza che da tale operazione si potesse inferire la ricerca di un vantaggio fiscale sostanziale. In tale contesto, detto giudice riteneva che l'applicazione della clausola derogatoria comportasse una restrizione alla libertà di stabilimento, tuttavia giustificabile nelle circostanze del caso di specie.

25 La Lexel interponeva appello dinanzi al Kammarrätten i Stockholm (Corte d'appello amministrativa di Stoccolma, Svezia). Detto giudice riteneva che la clausola derogatoria fosse applicabile alle operazioni in questione, pur osservando, al pari del Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma), che l'applicazione della clausola stessa implicava una

restrizione alla libertà di stabilimento; restrizione, questa, tuttavia giustificabile in nome della repressione dell'elusione fiscale e nella prospettiva di mantenere un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

26 La Lexel adiva quindi lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), che dichiarava ammissibile l'impugnazione nella parte relativa alla libertà di stabilimento e, più in particolare, alla questione se l'applicazione della clausola derogatoria fosse contraria al diritto dell'Unione. Nell'ambito dell'impugnazione dichiarata ammissibile, la questione se le condizioni di applicazione di tale clausola ricorressero nel caso di specie non ha potuto essere esaminata ed è rimasta sospesa in attesa della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale. In tale contesto, il giudice nazionale chiede alla Corte se l'applicazione della clausola medesima costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE e, in caso affermativo, se tale restrizione sia giustificata.

27 Basandosi sui lavori preparatori relativi alla clausola derogatoria, il giudice del rinvio sottolinea che l'obiettivo generale di tale clausola consiste nella prevenzione di qualsiasi pianificazione fiscale aggressiva per mezzo delle deduzioni di oneri finanziari. Tale obiettivo, nell'ambito della lotta contro l'evasione fiscale, costituirebbe una giustificazione riconosciuta, a determinate condizioni, dalla giurisprudenza della Corte.

28 Inoltre, il giudice del rinvio ricorda che la Corte, in varie sentenze, ha dichiarato conforme alla libertà di stabilimento l'esclusione di società stabilite al di fuori dello Stato membro interessato, appartenenti al medesimo gruppo, dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla perequazione infragruppo. Tuttavia, nella causa sfociata nella sentenza del 22 febbraio 2018, X e X (C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punti da 39 a 42), concernente la normativa dei Paesi Bassi sulla deduzione degli oneri finanziari, la Corte ha dichiarato che le società di un gruppo stabilite al di fuori dello Stato membro interessato non possono essere escluse dai vantaggi fiscali non specificamente connessi a sistemi di perequazione di tal genere affermando che la disparità di trattamento imposta dalla normativa medesima costituisce un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento.

29 Malgrado una certa prossimità teorica, la normativa svedese relativa ai trasferimenti finanziari infragruppo e quella dei Paesi Bassi relativa alle entità fiscali differirebbero notevolmente nei loro effetti pratici. Il giudice del rinvio ritiene, dunque, che ciò pregiudicherebbe l'attuazione degli insegnamenti elaborati in tale sentenza.

30 In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l'articolo 49 TFUE il diniego ad una società svedese di dedurre gli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente al medesimo gruppo di interessi (società associata) stabilita in un altro Stato membro, per il fatto che l'obbligazione sia stata principalmente assunta al fine di far conseguire un vantaggio fiscale significativo alle società associate, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora entrambe le società fossero state svedesi, dato che, in tal caso, sarebbero state applicabili le disposizioni sui trasferimenti finanziari infragruppo».

Sulla questione pregiudiziale

31 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale non sia consentito ad una società stabilita in uno Stato membro portare in deduzione gli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, in base al rilievo che l'obbligazione inter partes sembrerebbe essere stata contratta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, poiché, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo.

32 In altri termini, si pone la questione se una normativa di tal genere costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento contraria all'articolo 49 TFUE.

33 In primo luogo, va rammentato che l'articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale libertà comprende, per le società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede principale all'interno dell'Unione, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un'agenzia (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 32; del 2 settembre 2015, Groupe Steria, C-386/14, EU:C:2015:524, punto 14, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 18)

34 Tuttavia, una disparità di trattamento derivante dalla normativa di uno Stato membro a detrimento delle società che esercitino la propria libertà di stabilimento non costituisce una restrizione a tale libertà qualora essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata a tale obiettivo (sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 167; del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punto 20, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 20).

Sulla disparità di trattamento

35 In forza dell'articolo 10 b) del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito, un'impresa associata con altre nel perseguimento di interessi comuni non può, salvo diversa disposizione dell'articolo 10 d) o dell'articolo 10 e) di tale capo, dedurre oneri finanziari riguardanti passività nei confronti di un'impresa associata.

36 Ai sensi della regola del 10%, gli oneri finanziari relativi a passività di cui all'articolo 10 b) del capitolo 24 della legge relativa all'imposta sul reddito sono deducibili qualora il reddito corrispondente sarebbe stato soggetto ad imposizione fiscale con un'aliquota pari almeno al 10% in base alla legge dello Stato di stabilimento dell'impresa associata, effettiva beneficiaria del reddito medesimo, ove quest'ultimo avesse costituito l'unico reddito dell'impresa stessa. Tuttavia, a termini del successivo articolo 10 e), comma 1, tali oneri finanziari possono essere portati in deduzione, anche non rispettando la regola del 10%, nel caso in cui l'obbligazione sottostante sia giustificata principalmente da ragioni commerciali e l'impresa associata, beneficiaria effettiva del reddito correlato agli oneri finanziari, sia stabilita in uno Stato del SEE.

37 Analogamente, la clausola derogatoria prevede l'indeducibilità degli oneri finanziari qualora il conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale per le imprese associate costituisca il motivo principale dell'obbligazione da esse contratta. Secondo i lavori preparatori relativi alla clausola derogatoria, incombe all'impresa che chiede la deduzione l'onere di dimostrare che la passività non sia stata assunta principalmente per ragioni fiscali, vale a dire nella misura del 75% o oltre.

38 Parallelamente, le disposizioni del capitolo 35 della legge relativa all'imposta sul reddito prevedono la deducibilità, a determinate condizioni, nel caso di un trasferimento finanziario infragruppo da una società madre a una controllata al 100% o da una controllata al 100% a una società madre, nonché di un trasferimento finanziario infragruppo in favore di una controllata detenuta indirettamente tramite un'altra controllata nonché quello effettuato tra due controllate direttamente o indirettamente. Tuttavia, detta regola si applica unicamente a condizione che la società beneficiaria del trasferimento finanziario infragruppo sia soggetta ad imposizione in Svezia per l'attività economica relativa al trasferimento infragruppo.

39 Nel caso di specie, la Lexel ha finanziato l'acquisto di azioni della SESI, appartenente al suo medesimo gruppo, mediante un mutuo contratto presso un'altra società di tale gruppo, la BF. Sebbene gli oneri finanziari corrisposti dalla Lexel alla BF rispettassero la regola del 10%, l'amministrazione finanziaria ha negato alla Lexel la deducibilità degli oneri finanziari collegati al mutuo stesso, sulla base della clausola derogatoria, precisando che il conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale ne costituiva il principale motivo.

40 Alla luce degli atti in possesso della Corte, qualora la BF fosse stata stabilita in Svezia, la Lexel avrebbe potuto ottenere la deduzione degli oneri finanziari collegati al mutuo de quo. Infatti, secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, una società può dedurre dal proprio reddito imponibile trasferimenti finanziari infragruppo effettuati verso una società dello stesso gruppo, nel caso in cui quest'ultima sia soggetta ad imposta in Svezia. In tal caso, è dunque inutile contrarre un mutuo presso un'altra società del gruppo al solo scopo di poter portare in deduzione i corrispondenti oneri finanziari. Per questa ragione, la clausola derogatoria non preclude mai la deducibilità degli oneri finanziari derivanti da un mutuo contratto presso un'altra società del gruppo stabilita in Svezia. La clausola derogatoria trova invece applicazione quando i debitori degli oneri finanziari sono stabiliti in un altro Stato membro.

41 Alla luce di tali elementi, si deve rilevare che, nel caso di specie, sussiste una disparità di trattamento atta ad incidere negativamente sull'esercizio della libertà di stabilimento delle società.

42 Una simile disparità di trattamento può, nondimeno, essere compatibile con l'articolo 49 TFUE qualora riguardi situazioni non oggettivamente comparabili tra loro oppure qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionata a tale obiettivo.

Sulla comparabilità delle situazioni

43 La comparabilità della fattispecie transfrontaliera e di quella interna dev'essere valutata tenendo conto dell'oggetto e del contenuto delle disposizioni nazionali pertinenti (sentenza del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

44 Occorre considerare, come rilevato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, che la situazione in cui una società stabilita in uno Stato membro corrisponda oneri finanziari su un mutuo contratto presso una società, appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato

membro non differisce, per quanto riguarda la corresponsione dei relativi oneri finanziari, dalla situazione in cui il beneficiario degli oneri finanziari sia una società del gruppo stabilita nel medesimo Stato membro, vale a dire, nella specie, la Svezia.

45 Di conseguenza, occorre esaminare se la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

Sulle giustificazioni

46 Secondo costante giurisprudenza, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo qualora sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, la sua applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi in questione e non andare oltre quanto necessario per conseguire detti obiettivi (v., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, punto 35; del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 47, nonché del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, punto 64).

47 A titolo di giustificazione, l'amministrazione finanziaria, sostenuta in tal senso dai governi svedese e dei Paesi Bassi, sottolinea che la clausola derogatoria si inserisce, da un lato, nella repressione dell'evasione e dell'elusione fiscali e, dall'altro, nella necessità di mantenere un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

48 In primo luogo, occorre valutare se la disparità di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata da motivi di repressione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

49 Affinché una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE sia giustificata in base a detti motivi, l'obiettivo specifico della restrizione stessa deve essere volta ad impedire condotte consistenti nella creazione di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, finalizzate a eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 55, nonché del 22 febbraio 2018, X e X, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punto 46).

50 Inoltre, da un lato, al fine di stabilire se un'operazione presenti il carattere di una costruzione puramente artificiosa a meri fini fiscali, il contribuente deve essere messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali detta operazione è stata conclusa (sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, punto 82).

51 Dall'altro, qualora dalla verifica di tali elementi risulti che l'operazione in questione corrisponda ad una costruzione di puro artificio priva di reali logiche commerciali, il principio di proporzionalità richiede che il diniego del diritto a deduzione si limiti alla parte degli oneri finanziari eccedente quanto sarebbe stato convenuto in assenza di relazioni speciali tra le parti (sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, punto 83).

52 Nel caso di specie, dagli elementi contenuti negli atti in possesso della Corte risulta che la clausola derogatoria rientra nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva sotto forma di deduzione di oneri finanziari e concerne esplicitamente qualsiasi «vantaggio fiscale sostanziale». In tale contesto, incombe alla società che chieda tale deduzione l'onere di dimostrare che la passività non sia stata assunta principalmente per ragioni fiscali, vale a dire nella misura del 75% o oltre.

53 L'obiettivo specifico della clausola derogatoria non è quello di reprimere le costruzioni puramente artificiose e l'applicazione di detta clausola non è limitata a tali costruzioni. Infatti, come sostanzialmente riconosciuto dall'amministrazione finanziaria all'udienza, tale clausola riguarda passività risultanti da negozi di diritto civile senza tuttavia riguardare unicamente costruzioni artificiose. Pertanto, secondo la valutazione degli obiettivi dell'operazione de qua effettuata dall'amministrazione finanziaria, possono ricadere sotto la clausola derogatoria anche le operazioni compiute in condizioni di libera concorrenza, vale a dire in condizioni analoghe a quelle che si applicherebbero tra società indipendenti.

54 In altri termini, l'aspetto fittizio dell'operazione in esame non costituisce una condizione determinante ai fini del diniego del diritto a deduzione, essendo l'intento della società interessata di assumere una passività principalmente per ragioni fiscali sufficiente a giustificare il diniego di tale diritto. La qualificazione di un'operazione come operazione di natura principalmente fiscale interviene per una parte eccedente una determinata percentuale, vale a dire il 75%, nell'obiettivo della medesima.

55 Tuttavia, la mera circostanza che una società intenda procedere alla deduzione di oneri finanziari in una situazione transfrontaliera, in assenza di qualsiasi trasferimento artificioso, non può giustificare una misura idonea a pregiudicare la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE.

56 È giocoforza constatare che la clausola derogatoria può includere nel proprio ambito di applicazione operazioni concluse in condizioni di piena concorrenza e che, di conseguenza, non costituiscono costruzioni meramente artificiose o fittizie elaborate allo scopo di eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività esercitate sul territorio nazionale.

57 Pertanto, non può essere accolta la giustificazione relativa alla repressione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

58 In secondo luogo, occorre esaminare se la disparità di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

59 Secondo costante giurisprudenza della Corte, la giustificazione avente ad oggetto la necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri può essere ammessa qualora il regime in questione sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria giurisdizione finanziaria in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (v., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, punto 46 nonché del 31 maggio 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, EU:C:2018:366, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

60 Il mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri può rendere necessaria l'applicazione alle attività economiche delle società stabilite in uno dei detti Stati delle sole norme tributarie di quest'ultimo, sia per i profitti sia per le perdite (sentenze del 15 maggio 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, punto 31, e del 21 gennaio 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, punto 61).

61 La giustificazione relativa al mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è stata riconosciuta dalla Corte, segnatamente, laddove un requisito di residenza sia posto al fine di accedere a un regime fiscale particolare, in modo da evitare che il soggetto passivo abbia la libera scelta di determinare in quale Stato l'utile sia tassato oppure una perdita sia presa in considerazione e la possibilità di spostare liberamente la base imponibile tra Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Oy AA, C-231/05, EU:C:2007:439, punto 56; del 21 gennaio 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punti da 29 a 33).

62 Per tali ragioni, la Corte ha affermato che il consolidamento in capo alla società controllante degli utili e delle perdite delle società integrate in un'entità fiscale unica rappresenta un vantaggio che è giustificato riservare alle società residenti, alla luce della necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punti da 29 a 33).

63 Per quanto riguarda i vantaggi fiscali distinti dal trasferimento degli utili o delle perdite all'interno di un gruppo fiscale integrato, occorre, di conseguenza, esaminare separatamente la questione se uno Stato membro possa riservare tali vantaggi alle società facenti parte di un gruppo di questo tipo e, pertanto, escluderli in situazioni transfrontaliere (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria, C-386/14, EU:C:2015:524, punti 27 e 28).

64 In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte ha rilevato, nella propria sentenza del 22 febbraio 2018, X e X (C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punti 40 e 41), cui peraltro si richiama il giudice del rinvio, che la normativa dei Paesi Bassi in materia di deducibilità degli oneri finanziari non poteva essere giustificata dalla necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo. Ciò, in particolare, in quanto, contrariamente alla fattispecie della compensazione generale degli oneri e degli utili propri dell'entità fiscale unica, la causa sfociata in detta sentenza verteva su un vantaggio privo di nesso specifico con il regime fiscale applicabile ad entità di tal genere.

65 Come osservato dal giudice del rinvio, la differenza tra le norme esaminate nell'ambito della sentenza del 22 febbraio 2018, X e X (C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110), e quelle oggetto del procedimento principale risiede nel fatto che, in forza delle norme esaminate nella causa che ha dato luogo alla menzionata sentenza, le condizioni di deducibilità differivano a seconda che la società acquisita appartenesse o meno alla stessa entità fiscale della società acquirente. Per contro, nel procedimento principale, la differenza di trattamento si basa, in pratica, su un requisito di residenza della società mutuante, requisito che determina l'inapplicabilità della clausola derogatoria. Tuttavia, il vantaggio rivendicato dalla Lexel nella specie non può essere confuso con quello derivante dal consolidamento all'interno dell'entità fiscale unica. Il procedimento principale riguarda, quindi, la deducibilità di oneri finanziari e non la compensazione generale degli oneri e degli utili caratteristica dell'entità fiscale unica.

66 In ogni caso, le differenze legate all'attuazione delle norme di cui trattasi nell'ambito dei rispettivi sistemi fiscali nazionali non possono incidere sull'esame della questione se la disparità di trattamento oggetto del procedimento principale possa essere giustificata sulla base della necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

67 In questo contesto, va precisato che, secondo i lavori preparatori relativi alla clausola derogatoria, quest'ultima è espressamente volta ad impedire l'erosione della base imponibile svedese eventualmente risultante dalla pianificazione fiscale connessa alla deduzione degli oneri finanziari in situazioni transfrontaliere. Tuttavia, un obiettivo di tal genere non può essere confuso con la necessità di preservare l'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

68 Infatti, si deve ricordare che la riduzione del gettito tributario non può essere considerata quale motivo imperativo di interesse generale invocabile per giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (v., in particolare, sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer C-446/03, EU:C:2005:763, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Ammettere il contrario equivarrebbe a consentire agli Stati membri di limitare, sulla base di tale motivo, la libertà di stabilimento.

69 Inoltre, come rilevato all'udienza, gli oneri finanziari portati in deduzione dalla Lexel sarebbero stati deducibili se la BF non fosse stata una società collegata. Orbene, quando le condizioni di un'operazione transfrontaliera infragruppo e di un'operazione transfrontaliera esterna corrispondono alle condizioni di libera concorrenza, non esiste alcuna differenza tra le operazioni stesse dal punto di vista della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

70 Ne consegue che la giustificazione basata sul mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri non può essere accolta.

71 In terzo luogo, occorre esaminare se, come sostengono sostanzialmente l'amministrazione finanziaria e i governi svedese e olandese, la normativa oggetto del procedimento principale possa essere giustificata alla luce, congiuntamente, delle giustificazioni relative alla repressione dell'evasione e dell'elusione fiscale e al mantenimento di un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

72 È ben vero che la Corte ha già dichiarato che una legislazione nazionale che non sia specificamente diretta ad escludere dal vantaggio fiscale da essa previsto costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e create allo scopo di eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale, può nondimeno considerarsi giustificata dall'obiettivo di prevenire l'elusione fiscale considerato congiuntamente a quello della tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

73 Tuttavia, occorre sottolineare che la rilevanza congiunta di tali motivi di giustificazione è stata ammessa dalla Corte in situazioni ben specifiche, vale a dire quando la lotta all'evasione fiscale costituisce un aspetto particolare dell'interesse generale legato alla necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Oy AA, C-231/05, EU:C:2007:439, punti 58 e 59, nonché del 21 gennaio 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, punto 67).

74 Come sottolineato dalla Corte, gli obiettivi di tutela dell'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di prevenzione dell'elusione fiscale sono connessi. In effetti, comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale, sono tali da violare il diritto degli Stati membri di esercitare la propria giurisdizione finanziaria in relazione a tali attività e da compromettere un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (sentenza del 18 luglio 2007, Oy AA, C-231/05, EU:C:2007:439, punto 62).

75 Ciò premesso, la Corte ha potuto dichiarare che, tenuto particolarmente conto della necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, le misure in questione, sebbene non siano specificamente dirette ad impedire costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e create allo scopo di eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale, possono essere nondimeno giustificate (sentenze del 18 luglio 2007, Oy AA, C-231/05, EU:C:2007:439, punto 63, e del 21 gennaio 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, punto 66).

76 Tuttavia, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro interessato non possa validamente invocare la giustificazione relativa alla necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, una misura come quella oggetto del procedimento principale non può essere giustificata sulla base di una considerazione congiunta della necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di quella della lotta all'elusione fiscale.

77 Di conseguenza, non può essere ammessa la giustificazione fondata sulla necessità di preservare l'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e della lotta contro l'elusione fiscale, congiuntamente considerate.

78 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione inter partes appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, in quanto, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo.

Sulle spese

79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari

corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione inter partes appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, in quanto, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo.

Firme